



ITALIA DEI VALORI

STATUTO NAZIONALE



INDICE

Art. 1 – Denominazione, sede, durata e contrassegno

Art. 2 – Oggetto sociale e struttura organizzativa:

Art. 3 – Finalità del partito:

Art. 4 – Soci e organi dell'Associazione e loro poteri:

Art. 5 - Adesioni al partito

Art. 6 – Le Associazioni di base (Circoli):

Art. 7 – Organi e Strutture Nazionali del partito:

Art. 8 – Assemblea Nazionale dei Delegati (Congresso):

Art. 9 – L'Esecutivo Nazionale:

Art. 10 - Il Presidente Nazionale del partito e L'Ufficio di Presidenza

Art. 11 – Il Tesoriere ed i Revisori Contabili:

Art. 12 – Finanze e Patrimonio:

Art. 13 – Il Collegio Nazionale di Garanzia:

Art. 14 - L'Assemblea Nazionale degli Eletti:

Art.15 - Il Coordinamento Nazionale dei Dipartimenti Tematici:

Art. 16 – Disposizioni transitorie:



STATUTO NAZIONALE

Art. 1 – Denominazione, sede, durata e contrassegno

E' costituita una libera Associazione politica e culturale denominata "ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO", ovvero nella forma abbreviata "ITALIA DEI VALORI" oppure solo "IDV".

La sede sociale, legale ed amministrativa dell'Associazione viene fissata in Milano, via Casati, 1/A. La sede politica e culturale in Roma, via dei Prefetti 17. Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche.

L'Associazione ha durata quinquennale, successivamente prorogabile tacitamente ogni 3 anni consecutivamente.

L'Associazione ha un proprio contrassegno così definito: "Linea di circonferenza azzurro-europa con all'interno del cerchio, nella metà superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dall'alto verso il centro la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori – da sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde, celeste, azzurro (quest'ultimo da sfumato ad intenso) e con la scritta "LISTA" in maiuscolo corsivo colore nero, posta in posizione centrale e spostata a sinistra del cerchio, sopra la scritta "Di PIETRO" (di colore azzurro-europa) in maiuscolo, a caratteri cubitali, corsivo, con il puntino sulla "i" di colore rosso e con quest'ultima lettera più piccola rispetto alle altre, la "o" in parte sotto l'ala destra del gabbiano; inoltre con la scritta "ITALIA DEI VALORI" in maiuscolo, a semicerchio lungo la circonferenza interna inferiore del cerchio stesso". Il contrassegno può essere modificato.

Art. 2 – Oggetto sociale e struttura organizzativa:

L'Associazione promuove la realizzazione di un partito nazionale organizzato in forma federale su base territoriale regionale riconoscendo il livello regionale alle province autonome di Trento e Bolzano. Il medesimo stato è riconosciuto all'insieme delle circoscrizioni estere, mentre i singoli Stati esteri, si potranno dare la medesima struttura prevista per il livello provinciale.

Le strutture regionali e territoriali del partito hanno propria autonomia e responsabilità statutaria, amministrativa, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto. Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare l'Associazione.

Agli "Statuti regionali" del partito compete il compito di definire l'assetto organizzativo e rappresentativo al loro livello ed a quelli sottostanti. Gli Statuti regionali, nel disciplinare quanto di loro competenza, devono attenersi – per essere riconosciuti politicamente dall'Associazione - ai principi fondamentali desumibili dal presente Statuto e devono prevedere almeno la figura di un Coordinatore Regionale, di un Organo assembleare regionale, di un Esecutivo Regionale, del Tesoriere Regionale e di un Organo Regionale di controllo e garanzia. È compito degli Statuti Regionali regolamentare l'individuazione delle cariche e degli incarichi di partito e dei delegati assembleari.

A loro volta gli Statuti Regionali, possono prevedere articolazioni territoriali su basi provinciali, comunali o di altri ambiti, purché essi non contrastino sotto alcun profilo



e non impegnino in alcun modo la presente Associazione.

Le strutture nazionali e territoriali del partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta che dovrà essere di volta in volta rilasciata, a pena di nullità, dal Presidente dell'Associazione o suo delegato.

Le strutture e gli organi regionali e territoriali del partito decadono con provvedimento del Presidente dell'Associazione o dell'Esecutivo Nazionale, in caso di grave violazione dello Statuto Nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal caso il Presidente dell'Associazione (o suo sostituto) provvede a ricostruire, parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi od altri soggetti anche promuovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove aggregazioni.

Gli Organi elettivi del partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente Statuto associativo o dagli Statuti Regionali del partito

Art. 3 –Finalità del partito:

L'Italia dei Valori e' un partito politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, di elaborazione, di confronto democratico, un po' Movimento e un po' partito organizzato, al riparo dalle pastoie tanto del modello di partito ideologico, quanto di quello di mero comitato elettorale. Il partito può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta - che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Presidente (ovvero da suoi delegati).

Il partito si riconosce nell'insieme delle grandi culture riformiste del novecento: la cultura cattolica della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell'economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale.

L'Italia dei Valori vuole integrare i tradizionali valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo;

Obiettivi primari del partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo di una sana economia di mercato, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri.

L'Italia dei Valori auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del commercio, ma anche su interventi correttivi per renderle più favorevoli ai soggetti più deboli, specie nei paesi e nelle aree territoriali povere ed arretrate, favorendo un'equa ripartizione delle risorse. Alla globalizzazione dei mercati deve corrispondere una reale libera concorrenza e soprattutto la globalizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.



Art. 4 – Soci e organi dell'Associazione e loro poteri:

Sono soci coloro il cui nominativo risulti inserito nel libro soci dell'Associazione a seguito di accettazione della loro richiesta da parte del Presidente fondatore (fino a quando rimane in carica) e successivamente dall'Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei propri componenti. L'accettazione deve risultare da atto notarile.

La partecipazione all'Associazione e' individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per dimissioni o per le altre cause previste per legge.

Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, Il Presidente ed il Tesoriere.

Al Presidente dell'Associazione spettano i compiti di cui al successivo art. 10

Al Tesoriere spettano i compiti di cui al successivo art. 11;

Tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al potere dell'Associazione (od a suo sostituto).

Salvo quanto disposto in via transitoria dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Presidente fondatore, l'Assemblea dei soci:

- nomina e revoca il Presidente dell'Associazione e può decidere lo scioglimento dell'Associazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- approva lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo dell'Associazione.
- e' titolare del simbolo richiamato all'art. 1 dello Statuto;
- modifica ed integra il presente Statuto;
- approva la ripartizione e l'utilizzo del patrimonio sociale, dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;
- e' titolare del dominio del sito internet del Partito ed in particolare del sito www.italiadeivalori.it.

- risponde, nei limiti di legge, delle obbligazioni assunte dall'Associazione.;

L'Assemblea dei soci delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5 - Adesioni al partito

L'adesione politica al partito e' su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo le diverse indicazioni degli Statuti e delle strutture regionali e nazionali del partito.

L'adesione al partito e' di tipo politico e non comporta l'assunzione della qualita' di soci dell'Associazione e quindi no rispondono delle obbligazioni patrimoniali dell'Associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti.

Possono iscriversi al partito - in qualita' di aderenti - tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Nazionale e da quelli Regionali.

Le adesioni sono individuali e collettive. Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obiettivi espressi nel presente Statuto.

Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti.

Le adesioni vanno proposte alle strutture regionali e da queste accettate. Sono possibili richieste di adesioni direttamente alla struttura Nazionale, nel qual caso i nominativi sono rimessi alle strutture regionali per la valutazione dell'accettazione. Le strutture territoriali provvedono, secondo le indicazioni contenute negli Statuti e nei Regolamenti Regionali, a comunicare alla Sede Nazionale le adesioni al Partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.



La Sede Nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento del "Registro generale aderenti". Trasmette periodicamente alle varie sedi territoriali l'elenco aggiornato. Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornato gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al partito.

L'adesione al partito comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni delle singole strutture regionali. Le strutture regionali indicano l'entità, le modalità di ripartizione ed utilizzo dei fondi provenienti dalle adesioni. La struttura Nazionale del Partito non è destinataria delle somme in questione né in alcun modo può essere chiamata in causa rispetto alle stesse. Compete alle strutture nazionali valutare la congruenza della quota di iscrizione prevista dalle singole strutture regionali.

Tutti gli eletti che si riconoscono nell'IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all'incarico ricoperto. I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento. L'Esecutivo Nazionale del partito indica l'entità e le modalità di ripartizione ed utilizzo dei predetti fondi

A tutti gli aderenti compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all'interno del Partito. Tale diritto può essere esercitato ad ogni livello solo personalmente ed è esclusa ogni facoltà di delega. La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell'adesione ed espulsione e può essere sospesa. Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del partito.

L'adesione all'Italia dei Valori è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Partiti politici.

Chi intende recedere dall'adesione al Partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale. Il recesso ha effetto immediatamente.

Il Presidente e l'Esecutivo Nazionale possono nominare membri onorari.

Art. 6 – Le Associazioni di base (Circoli):

Le Associazioni di base o Circoli sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del Partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese.

I Circoli sono territoriali e tematici (questi ultimi anche senza riferimento ad un ambito territoriale).

Ogni Circolo opera in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali, regionali e territoriali del Partito.

I circoli non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare l'Associazione, né utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli Organi statutari dell'Associazione.

Possono costituirsi in Associazioni di base gli aderenti del Partito che perseguono finalità di comune interesse. Le Associazioni di base territoriali concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del Partito stesso. Ad esse non compete la rappresentanza del Partito sul territorio.

Possono coesistere più Associazioni di base nella medesima realtà territoriale.

I Circoli possono costituirsi anche all'estero e fra soggetti residenti all'estero ed in Italia. Sono possibili forme spontanee di coordinamento delle Associazioni di base nei diversi livelli territoriale e tematici.



Ad esse deve essere assicurata l'attiva partecipazione alla vita politica del Partito e va favorita la presenza di loro rappresentanti negli organismi elettivi territoriali del Partito.

Gli Statuti Regionali possono prevedere e disciplinare i casi in cui e' possibile l'iscrizione a piu' associazioni di base tematiche e territoriali.

L'Associazione di base territoriale comunale è costituita, di norma, con la presenza di un minimo di 10 aderenti nei Comuni sino a 10.000 abitanti e di 20 aderenti in quelli con popolazione superiore.

Il riconoscimento alla costituzione delle Associazioni di base compete alla struttura di coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello Statuto e dei Regolamenti Regionali. Alla struttura Nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione dei circoli e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel "Registro Nazionale dei Circoli" e per poter esercitare il potere di verifica della compatibilità dell'attività svolta dai circoli con l'interesse generale.

Art. 7 – Organi e Strutture Nazionali del partito:

Gli organi e le strutture nazionali del partito sono:

- l'Assemblea Nazionale (o Congresso);
- l'Esecutivo Nazionale;
- il Presidente e l'Ufficio di Presidenza;
- l'Assemblea Nazionale degli Eletti;
- il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici;
- il Tesoriere Nazionale ed il Collegio dei Revisori Contabili;
- Il Collegio Nazionale di Garanzia.

Il Presidente e l'Esecutivo Nazionale del partito possono individuare altre strutture od organi nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento del Partito.

Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti se non diversamente stabilito.

Gli organi e le strutture del partito sono di tipo politico e quindi non rispondono delle obbligazioni dei soci dell'Associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti.

Art. 8 – Assemblea Nazionale dei Delegati (Congresso):

L'Assemblea Nazionale dei Delegati definisce ed indirizza la linea politica dell'Italia dei Valori. Si riunisce in via ordinaria ogni due anni e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o inerzia, della maggioranza assoluta dei componenti dell'Esecutivo Nazionale.

Partecipano al Congresso Nazionale:

- gli eletti e gli amministratori a qualsiasi titolo aderenti all'Italia dei Valori;
- i componenti dell'Esecutivo nazionale;
- i coordinatori, i responsabili e i referenti a qualsiasi livello riconosciuti dal partito;
- i Presidenti delle Associazioni di base (o circoli) tematici e territoriali riconosciuti dal partito.
- i candidati alle elezioni politiche europee, nazionali e regionali aderenti al partito;
- i delegati regionali e territoriali individuati secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Regolamento congressuale o indicate dal Presidente nazionale;
- i componenti dei Dipartimenti Tematici Nazionali ed i Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici;
- il Tesoriere Nazionale;
- i rappresentanti di associazioni riconosciute dal Partito;



- altre personalità e rappresentanti indicati dall'Esecutivo Nazionale del partito o dal Presidente dell'Associazione.

Non sono ammesse deleghe ed il Congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si procede a scrutinio segreto se almeno un terzo dei presenti lo richiede. Ad ogni riunione il Presidente Nazionale nomina un segretario, il quale redige il verbale della seduta.

Art. 9 – L'Esecutivo Nazionale:

L'Esecutivo Nazionale è l'organo di conduzione della politica nazionale del Partito ed a tal fine:

- attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche concrete del Partito.

- approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti..

- adotta o ratifica provvedimenti in materia di sospensione, scioglimento o commissariamento di organi Regionali e territoriali, in caso di necessità'.

- approva o ratifica i programmi elettorali.

- Individua ed approva la designazione dei candidati per le elezioni politiche nazionali ed europee.

- Ratifica quelle per le altre elezioni.

- Può istituire specifiche Consultazioni tematiche.

- Decide sulla denominazione e sull'uso del simbolo adottate dal partito a tutti i livelli in occasione di elezioni politiche o amministrative.

- Coordina le attività di comunicazione.

- Può, in caso di grave necessità', revocare gli incarichi o sciogliere gli Organi di Coordinamento Territoriali (Regionali, Provinciali e Comunali), nominando un Commissario con l'incarico di dirigere temporaneamente le attività del partito nel territorio interessato e convocare al più presto il corrispondente organismo elettivo. Fanno parte dell'Esecutivo Nazionale:

- il Presidente Nazionale dell'Associazione che ne assume la Presidenza.

- i Coordinatori Regionali del partito (e quelli ad essi parificati a norma del presente Statuto) ed i componenti dell'Ufficio Nazionale di Presidenza nominato dal Presidente.

- Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia;

- il Tesoriere dell'Associazione;

- il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Tematici del partito;

- il Responsabile nazionale degli enti locali;

- il Presidente dell'Assemblea Nazionale degli Eletti;

- i capigruppo dell'Italia dei Valori al Parlamento nazionale ed europeo ed ai Consigli regionali;

- Altre personalità indicate dal Presidente dell'Associazione ovvero dallo stesso Esecutivo Nazionale del partito.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce – su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti – ogni volta se ne ravvisi la necessità' e comunque almeno due volte l'anno.

L'Esecutivo Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ad ogni riunione il Presidente Nazionale nomina un segretario, il quale redige il verbale della seduta.



Art. 10 - Il Presidente Nazionale del partito e L'Ufficio di Presidenza

La Presidenza nazionale del partito spetta al Presidente dell'Associazione. In caso di rinuncia, il Presidente del partito viene nominato dall'Esecutivo Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente nazionale:

- rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi;
- attua il programma politico ed elettorale del Partito e ne coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;
- convoca e presiede l'Esecutivo, dirige l'attività politica ed organizzativa, interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari, guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo;
- sovrintende all'utilizzo del Centro Elaborazione Dati del Partito ed al Registro generale aderenti;
- attribuisce compiti e funzioni politiche;
- assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione;
- nomina il Tesoriere dell'Associazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Presidente fondatore approva annualmente – fino a quando rimane in carica - il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici.

Successivamente tali approvazioni spettano ai soci dell'Associazione;

Il Presidente Nazionale costituisce e dirige l'Ufficio di Presidenza, composto da 6 -8 persone, che lo affianca e lo coadiuva nel coordinamento delle iniziative e nelle attività dirigenziali del Partito. A tale ufficio o a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente o dall'Esecutivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Esecutivo Nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente Nazionale del partito spettano le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito.

Art. 11 – Il Tesoriere ed i Revisori Contabili:

La Tesoreria nazionale del partito spetta al Tesoriere dell'Associazione.

Il Tesoriere ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'associazione nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Tesoriere:

- interviene alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell'Associazione;
- può compiere, previa autorizzazione del Presidente dell'Associazione ovvero della maggioranza dei soci, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
- predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici;
- richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto dell'Associazione;
- ha facoltà per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fidejussioni;
- può acquisire beni e lasciti per conto dell'Associazione;



- cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali dell'Associazione e del partito previsti dalle leggi vigenti e ne predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;

Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Presidente dell'Associazione e dura in carica tre anni e comunque cessa dall'incarico con la nomina del successore. Può essere rieletto.

Il Collegio dei Revisori Contabili controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, predisponendo – in occasione dell'approvazione dei rendiconti dell'Associazione – una relazione sui rendiconti presentati. Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto agli organismi previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia. I componenti sono nominati dal Presidente fondatore e successivamente dai soci dell'Associazione. Durano in carica lo stesso tempo del Tesoriere e cessano dalla carica insieme a questo. Sono rieleggibili.

Art. 12 – Finanze e Patrimonio:

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento dei soci, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia,

L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente fondatore (se ancora in carica) ovvero i soci decidono sulla destinazione del patrimonio residuo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote di iscrizione degli aderenti al partito (tesseramento), le quote di partecipazione degli altri eletti ed amministratori sono incamerate dalle singole Tesorerie Regionali e da queste utilizzate e ripartite secondo le direttive indicate dalle Strutture Regionali. Le predette quote d'iscrizione devono essere contenute entro parametri minimi e massimi indicati dall'Esecutivo Nazionale del partito.

La Tesoreria dell'Associazione e gli organi nazionali del Partito non sono destinatari né sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali provenienti dal tesseramento o da altri privati contributi incassati direttamente in sede locale. Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

Art. 13 – Il Collegio Nazionale di Garanzia:

Il Collegio Nazionale di Garanzia ha competenza sulle questioni che riguardano il codice deontologico degli aderenti al partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.

Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da tre membri nominati dall'Esecutivo Nazionale ed in prima istanza dal Presidente fondatore. Elegge al proprio interno il Presidente. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica



di Componente Nazionale di Garanzia e' incompatibile, per tutta la durata dell'incarico, con altre cariche od incarichi nel Partito a qualsiasi livello.

Art. 14 - L'Assemblea Nazionale degli Eletti:

L'Assemblea Nazionale degli Eletti e' organo consultivo e propulsivo del Partito. Coordina l'attività politica ed istituzionale degli eletti e degli amministratori che si riconoscono nell'Italia dei Valori. Raccorda il loro operato con le deliberazioni e le decisioni degli organi nazionali e territoriali del Partito. Svolge compiti informativi e formativi.

Costituisce principio fondamentale che gli eletti in elezioni di ogni ordine e grado deve essere assicurata una rappresentanza negli organi collegiali dell'Italia dei Valori.

Fanno parte dell'Assemblea Nazionale degli Eletti tutti gli eletti del Partito nelle istituzioni europee, nazionali e territoriali (comprese le circoscrizioni comunali ed ogni altro organo immediatamente e direttamente rappresentativo dell'elettorato). Ne fanno altresì parte gli aderenti che ricoprono incarichi nelle Giunte e nei Governi e sottogoverni locali e centrali.

Nella scelta delle candidature e nella formazione delle liste deve essere assicurato laddove possibile il coinvolgimento degli aderenti nel rispetto dell'equilibrio dell'equa rappresentanza fra i sessi con almeno il 30% di ciascun genere. Si deve inoltre tenere conto del radicamento territoriale dei candidati.

L'Assemblea Nazionale degli Eletti nomina al proprio interno il Presidente dell'Assemblea che dura in carica due anni e comunque fino alla data di nomina del suo successore ed e' rieleggibile. In prima istanza tale nomina viene effettuata dal Presidente fondatore.

Art.15 - Il Coordinamento Nazionale dei Dipartimenti Tematici:

Il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici e' costituito dall'insieme dei Dipartimenti di cui l'Italia dei Valori si munisce per meglio esplicitare la propria attività politica ed istituzionale.

L'insieme dei Dipartimenti Tematici e' diretto dal Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Tematici, nominato dall'Esecutivo Nazionale o dal Presidente. Il Coordinatore dura in carica due anni e comunque fino alla data di nomina del suo successore ed e' rieleggibile.

Il Coordinamento dei Dipartimenti ed i singoli Dipartimenti si organizzano al loro interno e nel territorio secondo le indicazioni di un proprio "Autoregolamento funzionale" di cui si devono munire. Il Regolamento del Coordinamento dei Dipartimenti e' approvato dall'Esecutivo Nazionale. Gli altri dall'insieme dei Coordinatori dei Dipartimenti.

I Dipartimenti Tematici devono essere "aperti" al contributo degli aderenti e prevedere l'individuazione, per ogni Regione, di un Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici.

Il Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici svolge funzione di collegamento tra i Dipartimenti Tematici Regionali e quelli Nazionali e sovrintende ai Dipartimenti Tematici Regionali, che potranno essere costituiti in piena autonomia da ciascuna Regione e senza vincoli (la soluzione dipenderà dalla situazione locale, dal tipo di competenze ivi esistenti, dal numero di persone disponibili a collaborare).

Ancorché "Laboratorio politico" del Partito, i Dipartimenti Tematici non ne definiscono la linea politica, che e' invece determinata dagli organismi competenti



(Congresso, Direzione ed Esecutivo Nazionale, Presidente) a supporto dei quali i Dipartimenti operano, formulando pareri e proposte.

Il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici individua l'ambito di operatività dei vari Dipartimenti, le singole priorità e può autorizzare l'organizzazione del loro lavoro in sottostrutture funzionali e territoriali.

Art. 16 – Disposizioni transitorie:

In deroga ed a migliore specificazione a quanto previsto dal presente Statuto, valgono le seguenti disposizioni transitorie:

a) Fino allo svolgimento del primo Congresso, i compiti dello stesso sono svolti dal Presidente dell'Associazione e dall'Esecutivo Nazionale del partito.

b) Fino a sua rinuncia, il ruolo di Presidente dell'Associazione viene assunto dal fondatore del Partito, on.le Antonio Di Pietro.

c) Fino a sua rinuncia, al Presidente fondatore – ed esclusivamente a lui, salvo sue deleghe espresse - spettano i seguenti ulteriori compiti:

- titolarità del simbolo richiamato all'art. 1 dello Statuto;
 - modifica ed integrazione del presente Statuto;
 - approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;
 - ripartizione e utilizzo dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;
 - approvazione degli Statuti regionali del partito (anche con riferimento alle specifiche modalità di individuazione dei delegati assembleari);
 - delega scritta per la presentazione delle liste ed il deposito del simbolo;
 - supervisione del Registro generale aderenti e del Registro generale Circoli;
 - titolarità dei siti internet nazionali del Partito e del giornale del Partito;
 - definizione delle candidature alle elezioni politiche europee e nazionali;
 - interventi cautelari urgenti - ivi compreso i provvedimenti di decadenza ed il commissariamento nelle varie realtà regionali e territoriali - in caso di grave violazione dello Statuto o delle direttive di ordine generale impartite ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - nomina del Tesoriere;
 - assegnazione di incarichi retribuiti;
 - autorizzazione per lo svolgimento della prima Assemblea Regionale dei Delegati ed approvazione del preventivo Regolamento congressuale;
- d) fino allo svolgimento della prima Assemblea Regionale dei Delegati, le strutture politiche ed organizzative regionali e territoriali del Partito rimangono quelle riconosciute a seguito delle assemblee svolte, con le modifiche e le integrazioni eventualmente apportate o che saranno operate dal Presidente fondatore o dall'Esecutivo Nazionale;
- e) i primi Statuti delle Regioni ed i relativi Regolamenti Congressuali possono essere proposti dalle strutture regionali esistenti ed hanno efficacia dalla data di approvazione dello stesso da parte del Presidente fondatore;
- f) fino a quando non viene nominato il Collegio Nazionale di Garanzia, i compiti dello stesso sono assunti dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) o dall'Esecutivo Nazionale del partito;

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.